

**F.I.Bi.S**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Fatto**

Il Direttore di Gara - sig. Rosolino IACÒ - della "4<sup>a</sup> Prova BTP del 16° Campionato Italiano Professionisti 2015" svoltasi presso il C.S.B di Sant'Antonino di Susa "G.A.C. Biliardi A.S.D." dal 16 al 19 aprile 2015, ha riferito a questo Giudice quanto di seguito.

L'atleta RAVIOLA Giorgio (tessera F.I.Bi.S. n. FB16A97), iscritto al C.S.B. "Imperial" di Asti, partecipava alla fase di selezione aspiranti della citata gara e si qualificava alla fase del girone finale del 17 aprile 2015, come risulta dal tabellone di gara allegato (all. A).


Il predetto atleta partecipava altresì alla gara a coppie che si svolgeva a Rivalta Bormida (AL) presso il C.S.B. "Circolo Salone Rivalta Bormida" e, anche in questa gara, si qualificava per la finale, che avrebbe dovuto disputare il 17 aprile 2015, come emerge dal tabellone di gara (all. B).

Ciò premesso, il Direttore di Gara, posto che, il Regolamento Tecnico Sportivo 2014-2015, Sezione Stecca, Capitolo II - Gare - Dislocazione Territoriale prevede che "In riferimento alle disposizioni emanate dal Comitato Tecnico Nazionale con circolare del 15 luglio 2011, si ribadisce **l'assoluto divieto per gli atleti ad iscriversi a due gare** che hanno in concomitanza la giornata di finale", chiedeva che Codesto Giudice provvedesse in relazione al fatto denunciato.

\*

Ebbene, le norme federali sono chiare in merito, la Federazione non può ritenere ammissibile una condotta quale quella descritta da parte dei propri tesserati.

L'art. 1 del **Regolamento di Giustizia** prevede che: "1. *Gli affiliati ed i*



*tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione (omissis);*

*3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nella sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia”.*

La contemporanea partecipazione del tesserato RAVIOLA a due gare che avevano in concomitanza la giornata finale è segno di mancanza di rispetto nei confronti delle norme federali.

**P.Q.M.**


Visto il combinato disposto degli artt. 1, 10, 27, 28 e 30 del Regolamento di Giustizia Federale e del Regolamento Tecnico Sportivo 2014 – 2015 Sezione Stecca, Capitolo II – Gare – Dislocazione Territoriale;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

- sospende RAVIOLA Giorgio (tessera F.I.Bi.S. n. FB16A97) dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 20 (venti);

Comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale, la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo alla Corte sportiva d'Appello entro il termine di giorni cinque, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.




Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato RAVIOLA Giorgio (tessera F.I.Bi.S. n. FB16A97) - del C.S.B. "Imperial" di Asti nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 28 aprile 2015

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'.